



Bruxelles, 10.11.2020
COM(2020) 729 final

2020/0325 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l'adozione di una decisione che esonera dall'applicazione di divieti o restrizioni all'esportazione taluni acquisti di prodotti alimentari

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in riferimento alla prevista adozione di una decisione volta a esonerare dall'applicazione di divieti o restrizioni all'esportazione gli acquisti di prodotti alimentari destinati a scopi umanitari non commerciali da parte del Programma alimentare mondiale.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

La proposta di decisione del Consiglio mira ad autorizzare la Commissione europea a sostenere a nome dell'Unione una decisione che dovrà essere adottata nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). L'Organizzazione mondiale del commercio è stata istituita mediante l'accordo di Marrakech ("accordo OMC"), entrato in vigore il 1° gennaio 1995.

L'Unione europea è parte dell'accordo.

2.2. Conferenza dei ministri e Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio

A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.

Tuttavia a norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale.

A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, gli organismi dell'OMC si adoperano per adottare le decisioni all'unanimità.

2.3. Atto previsto del Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio

L'articolo XI, paragrafo 2, lettera a), del GATT 1994 consente ai membri dell'OMC di imporre divieti e restrizioni all'esportazione di prodotti agricoli, compresi gli alimenti per scopi umanitari, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 dell'accordo OMC sull'agricoltura.

Nel contesto della pandemia di COVID-19 alcuni membri dell'OMC sono tornati ad applicare divieti o restrizioni all'esportazione dei prodotti agricoli.

Nella riunione del dicembre 2020 o in una successiva nel 2021 il Consiglio generale dell'OMC potrebbe essere invitato ad adottare una decisione volta a esonerare dall'applicazione di divieti o restrizioni all'esportazione gli acquisti di prodotti alimentari destinati a scopi umanitari non commerciali da parte del Programma alimentare mondiale.

La proposta è presentata in considerazione del sostegno umanitario fondamentale fornito dal Programma alimentare mondiale, reso più urgente alla luce della pandemia di COVID-19 e di altre crisi.

Le decisioni nell'OMC sono adottate all'unanimità. Pertanto, il Consiglio deve adottare una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE per autorizzare l'Unione ad aderire al consenso.

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Obiettivo della presente proposta è consentire all'Unione europea - possibilmente già nella riunione del Consiglio generale dell'OMC del dicembre 2020 o in una successiva riunione del Consiglio nel 2021 - di aderire al consenso sull'adozione di una decisione che esonera dall'applicazione di divieti o restrizioni all'esportazione gli acquisti di prodotti alimentari destinati a scopi umanitari non commerciali da parte del Programma alimentare mondiale.

Dal punto di vista dell'Unione la decisione tempestiva del Consiglio di aderire al consenso su tale questione nel Consiglio generale è fondamentale per sostenere la posizione dell'UE nell'OMC, in particolare considerando l'urgente contesto umanitario della questione dovuto alla pandemia di COVID-19.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La Conferenza dei ministri dell'OMC è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo che istituisce l'OMC e, conformemente all'articolo IV, paragrafo 1, è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali, comprese le decisioni che hanno effetti giuridici.

A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale.

Gli atti previsti soprammenzionati avranno effetti giuridici poiché possono incidere sui diritti e sugli obblighi dell'Unione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del Consiglio generale dell'OMC integrerà l'accordo OMC esonerando dall'applicazione di divieti o restrizioni all'esportazione gli acquisti di prodotti alimentari destinati a scopi umanitari non commerciali da parte del Programma alimentare mondiale; deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l'adozione di una decisione che esonera dall'applicazione di divieti o restrizioni all'esportazione taluni acquisti di prodotti alimentari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 1994, con decisione 94/800/CE del Consiglio¹, l'Unione ha concluso l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC"), entrato in vigore il 1° gennaio 1995.
- (2) A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.
- (3) A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei Ministri le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale dell'OMC.
- (4) A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, gli organismi dell'OMC di prassi adottano le decisioni all'unanimità.
- (5) Nella riunione del dicembre 2020 o in una riunione successiva nel 2021 il Consiglio generale dell'OMC potrebbe essere invitato a esaminare una proposta volta a esonerare dall'applicazione di divieti o restrizioni all'esportazione i prodotti alimentari acquistati dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite per scopi umanitari non commerciali.
- (6) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio generale dell'OMC, poiché la decisione da adottare vincolerà l'Unione.
- (7) L'articolo XI, paragrafo 2, lettera a), del GATT 1994 consente ai membri dell'OMC di applicare divieti o restrizioni all'esportazione in circostanze specifiche. L'articolo 12 dell'accordo OMC sull'agricoltura specifica altre condizioni che i membri dell'OMC devono rispettare in tali casi. Durante la pandemia di COVID-19 i membri dell'OMC sono ricorsi a tali misure che possono anche incidere sui prodotti alimentari acquistati per scopi umanitari non commerciali.
- (8) Gli acquisti umanitari del Programma alimentare mondiale dovrebbero essere esentati da divieti e restrizioni all'esportazione in considerazione del sostegno umanitario

¹ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

fondamentale offerto dal Programma alimentare mondiale, che è diventato ancora più cruciale durante la pandemia di COVID-19.

- (9) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, nel Consiglio generale dell'OMC l'Unione è rappresentata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella riunione del dicembre 2020 o in una riunione successiva nel 2021 del Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio ("Consiglio generale dell'OMC") è la seguente:

Se i membri dell'OMC raggiungono l'unanimità sull'esenzione dall'applicazione di divieti o restrizioni all'esportazione dei prodotti alimentari acquistati dal Programma alimentare mondiale per scopi umanitari non commerciali, l'Unione aderisce a tale unanimità. I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio generale dell'OMC possono concordare modifiche minori di tale progetto di posizione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*